

Trento, 15 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

SOSPENSIONE DELLA LICENZA ALLA COMPAGNIA AEREA LIVINGSTON: QUALI SONO I DIRITTI DEI PASSEGGERI?

Dalla mezzanotte di ieri l'ENAC ha sospeso la licenza alla compagnia aerea Livingston a causa della dichiarata impossibilità da parte del vettore aereo di proseguire la propria attività.

La compagnia aerea opera da molti aeroporti italiani ed anche dall'aeroporto di Verona. È quindi presumibile che vi siano anche numerosi passeggeri trentini tra coloro che hanno acquistato un biglietto aereo della compagnia Livingston e che ora non possono più partire perché il volo è stato cancellato. Cosa fare in questa situazione? Quali sono i diritti dei passeggeri?

Qualora il biglietto aereo faccia parte di un pacchetto turistico sarà il tour operator a doversi attivare per offrire al passeggero un volo alternativo. Nell'impossibilità per il tour operator di trovare una soluzione oppure quando la soluzione offerta comporti modifiche sostanziali al pacchetto turistico il consumatore avrà la possibilità di recedere dal contratto senza pagare alcuna penale.

La situazione è un po' più complessa per coloro che hanno acquistato solo il volo della compagnia aerea Livingston in quanto dovranno rivolgersi alla compagnia aerea stessa. In base alla normativa europea dettata dal Reg. n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto alla riprotezione su un altro volo oppure al rimborso del biglietto aereo non utilizzato. Poiché è evidente l'impossibilità per la compagnia aerea di offrire riprotezione a tutti coloro che hanno acquistato un biglietto aereo per un volo che ora si trova ad essere cancellato, è presumibile che molti passeggeri, qualora vogliano partire, si troveranno a doversi attivare per acquistare personalmente un volo alternativo con la sola possibilità di richiedere alla compagnia aerea Livingston il rimborso del biglietto aereo non utilizzato, oltre eventualmente alla compensazione pecuniaria, che spetta anche a chi è stato riprotetto.

La compensazione pecuniaria varia da Euro 250 a Euro 600 a seconda della tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza da percorrere. Tuttavia in alcune circostanze non è dovuta. Tali sono i casi in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:

- a) con almeno due settimane di preavviso;
- b) nel periodo compreso tra due settimane e sette gironi prima della prevista partenza ma gli sia stato offerto di viaggiare su un volo alternativo con partenza e arrivo rispettivamente non più di due ore prima e meno di quattro ore dopo gli orari inizialmente previsti;
- c) meno di sette giorni prima della prevista partenza ma gli sia stato offerto di viaggiare su un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima e arrivo meno di due ore dopo gli orari inizialmente previsti.

La compensazione pecuniaria inoltre può essere ridotta del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto all'orario inizialmente previsto, le due, tre o quattro ore, a seconda della tratta e della distanza da percorrere.

La concreta difficoltà per i passeggeri che hanno acquistato il solo volo di vedere riconosciuti i propri diritti dipende dalla sorte della compagnia aerea. Qualora la compagnia ritorni operativa saranno garantiti anche i diritti dei passeggeri. Qualora invece, nell'ipotesi peggiore, dovesse aprirsi il fallimento, ai passeggeri non resterà altro che insinuarsi al passivo con tutte le incertezze e disagi che ciò di solito comporta.

Per ulteriori informazioni o per eventuale assistenza potete chiamare il CRCTCU.